

IT  
E-000791/2026  
Risposta della Vicepresidente esecutiva Teresa Ribera  
a nome della Commissione europea  
(30.4.2026)

La decisione della Commissione, del 9 febbraio 2026, che approva l'aiuto per il salvataggio a favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria si basa sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), ai sensi del quale gli aiuti possono essere approvati se contribuiscono allo sviluppo di un'attività o di una regione economica e purché non alterino la concorrenza e gli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse<sup>1</sup>. L'urgente prestito di salvataggio approvato nella decisione sarà utilizzato esclusivamente per coprire i costi operativi, tra cui salari e forniture contrattuali, per alcuni mesi.

Inoltre, il prestito di salvataggio non pregiudica l'obbligo dell'Italia di adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto nel più breve tempo possibile della direttiva sulle emissioni industriali<sup>2</sup>, come interpretato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>3</sup>. La lettera complementare di costituzione in mora inviata all'Italia nell'ambito della procedura di infrazione INFR(2013)2177<sup>4</sup> tiene conto delle constatazioni della Corte. Il prestito di salvataggio si limita a colmare la carenza di liquidità al fine di trasferire le operazioni a un investitore privato che sarà selezionato nel processo di selezione in corso e che potrebbe essere tenuto, in seguito, a rimborsare l'aiuto per il salvataggio. A tale proposito, la Commissione prende atto dell'annuncio del governo italiano secondo cui il nuovo operatore sarà inoltre obbligato a decarbonizzare lo stabilimento di Taranto.

Pertanto, data la sua base giuridica (articolo 107 TFUE), il principio "non arrecare un danno significativo" non è applicabile alla decisione della Commissione del 9 febbraio 2026.

---

<sup>1</sup> GU C, [C/2026/1662](#), 17.3.2026, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 334 del 12.12.2010, pag. 17.

<sup>3</sup> ECLI:EU:C:2024:542.

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/implementing-eu-law/search-infringement-decisions/?langCode=IT&version=v1&typeOfSearch=byDecision&refId=INFR\(2013\)2177&page=1&size=10&order=desc&sortColumns=decisionDate](https://ec.europa.eu/implementing-eu-law/search-infringement-decisions/?langCode=IT&version=v1&typeOfSearch=byDecision&refId=INFR(2013)2177&page=1&size=10&order=desc&sortColumns=decisionDate).